



AVVISO DI NOTIFICAZIONE

MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI UN SUNTO DEL RICORSO SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE PUGLIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA CON LE MODALITÀ INDICATE NEL DECRETO N. 190 DELL'11.7.2020 (N.R.G. 727/2020) DEL T.A.R. PUGLIA, BARI.

In esecuzione del **Decreto Presidenziale n. 190 dell'11.7.2020**, emesso dal Presidente del Tar Puglia, Bari, Sezioni Unite, nel giudizio **N.R.G. 727/2020**, promosso dalla sig.ra **N.V.**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Perrone (C.F. PRRMHL72E22L219L), Giuseppe Perrone (C.F. PRRGPP90E11C983R) e Savino Tatoli (C.F. TTLSVN90B13L109J).

Pec: avvocatomicheleperrone@legalmail.it / avv.savinotatoli@pec.it /

avv.giuseppe.perrone@pec.it

CONTRO

AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA (C.F./P.I. 02218910715), in persona del Direttore Generale pro tempore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (71122) Foggia, Viale Luigi Pinto, 1; **REGIONE PUGLIA** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente pro tempore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (70121) Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33.

E NEI CONFRONTI DI

CONTROINTERESSATO: L.L.

RIASSUNTO DEL RICORSO

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, le determinazioni dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, assunte a conclusione del Concorso Unico Regionale indetto per la copertura di n. 2445 O.S.S., oltre a tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali della procedura concorsuale, nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso.

La ricorrente, inoltre, ha chiesto l'accertamento del diritto a mantenere la posizione ed il punteggio attribuito con la graduatoria generale pubblicata in data 13 marzo 2020 e/o di risultare vincitrice della medesima procedura concorsuale e del diritto della medesima all'assunzione ed all'immissione in servizio.

I motivi di censura articolati nel ricorso di che trattasi sono sintetizzabili come segue.

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 21 d.p.r. 220/2001. violazione dell'art. 3 cost. violazione e falsa applicazione della lett. c), sezione “valutazione dei titoli di servizio” di cui all'allegato al bando di concorso denominato “tabella valutazione titoli.

Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato l'operato della Commissione Esaminatrice e, dunque, dell'Azienda Ospedaliero resistente, rappresentando che la decurtazione dei punteggi originariamente attribuiti ai propri titoli di servizio in occasione della prima graduatoria, adottata con Determina Dirigenziale n. 812 del 13.3.2020, si rivela violativa del bando di concorso e delle disposizioni citate in rubrica.

In particolare, la ricorrente, nel contestare la decurtazione in parola, ha evidenziato che nella procedura concorsuale di che trattasi, l'Amministrazione Ospedaliera, con determinazione n. 1262 del 17.4.2020 e le successive determinazioni del 16 e 17 giugno 2020, ha - annullando in autotutela la prima (corretta) graduatoria del 13 marzo 2020 - irragionevolmente considerato non valutabile il servizio prestato dall'odierna ricorrente alle dipendenze della società in house S.S. e, per l'effetto, decurtato ingiustamente i punti dal punteggio attribuito, con la prima graduatoria del 13 marzo 2020, ai titoli di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato l'errore in cui è incorsa la Commissione Esaminatrice allorquando ha ritenuto - successivamente alla valutazione posta in essere in occasione della graduatoria del 13 marzo 2020 - di non attribuire il punteggio previsto alla lettera c) dell'allegato denominato “VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO” che recita testualmente: “al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche Amministrazioni - Enti di cui all'art. 21 e 22 del DPR 220/2001, con

contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile punti 1.00”.

Ed invero, la ricorrente ha evidenziato che la società in house S.S., al pari di tutte le società in house providing, è pacificamente qualificabile come mera articolazione della P.A. controllante in forza del requisito del c.d. “controllo analogo”.

In definitiva, la ricorrente ha altresì rilevato di aver prestato la propria attività lavorativa presso la S.S., quale mera articolazione interna della A., da cui consegue il riconoscimento del diritto di riserva ex art. 52, co. 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001 e, dunque, l’inserimento della ricorrente nella graduatoria destinata alle riserve di cui alla disposizione citata per i dipendenti della A.

II. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 220/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del dpr 487/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.p.r. 220/2001. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e della tabella “valutazione dei titoli di servizio” del bando di concorso, nonché illegittima attribuzione dei titoli di servizio. Illegittimità dello svolgimento delle prove orali a porte chiuse.

II.A La ricorrente ha altresì rappresentato che, nel caso di specie, è indubbio che la P.A. ha irragionevolmente operato una valutazione postuma dei titoli di servizio, contravvenendo non solo all’obbligo di informare preventivamente i candidati, prima dello svolgimento dell’ultima prova - circa il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento - ma anche alla possibilità di regolare di conseguenza la preparazione per essa, nella garanzia di un meticoloso frazionamento dei vari passaggi di valutazione nei quali si articola la selezione concorsuale.

È stato inoltre evidenziato che le disposizioni menzionate in rubrica hanno l’evidente scopo di assicurare l’imparzialità nella valutazione dei titoli ed evitare che questa venga modificata in itinere in base ai risultati delle prove orali, in modo da poter influenzare l’esito finale della procedura concorsuale (a scopo di indebiti favoritismi).

In ragione di tanto, dunque, la ricorrente – dopo aver chiesto l’annullamento delle graduatorie formate successivamente a quella del 13 marzo 2020 – ha evidenziato che, in forza del principio *utile per inutile non vitiatur*, l’unica legittima resta quella

adottata con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 13 marzo 2020 che vede la ricorrente posizionata utilmente ai fini dell'assunzione.

II.B In via ulteriormente subordinata, la ricorrente, rilevato che la mancata osservanza delle descritte esigenze può considerarsi invalidante per tutta la procedura concorsuale per effetto della necessaria predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli, ha richiesto l'annullamento della procedura concorsuale, atteso che l'Amministrazione ospedaliera ha provveduto ad una irragionevole e reiterata assegnazione dei punteggi per titoli dopo lo svolgimento della prova orale.

La predetta circostanza, sintomatica dell'illogicità e arbitrarietà dell'operato dell'amministrazione, è agevolmente desumibile dal mero raffronto tra la graduatoria del marzo 2020 e le successive di aprile e giugno 2020, laddove l'Azienda Ospedaliera ha irragionevolmente rimodulato – a volte *in peius*, altre volte *in melius* – i punteggi di ciascun concorrente, senza perseguire alcun criterio logico-giuridico.

In ultimo, è stato altresì contestato lo svolgimento a porte chiuse delle prove orali.

Dall'esame degli atti impugnati risultano essere CONTROINTERESSATI:

tutti coloro i quali abbiano partecipato e siano risultati vincitori del concorso unico regionale, indetto con avviso del 10 settembre 2018 degli Ospedali Riuniti di Foggia, per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio - Sanitario, come risultanti dalle graduatorie definitive approvate con determinazione del direttore f.f. dell'Area per le politiche del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, n. 1962 del 17 giugno 2020, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Presidente del T.A.R. Puglia, Bari, Sezioni Unite, n. 190 dell'11.7.2020, nel giudizio N.R.G. 727/2020.

Bari, 23 luglio 2020

Avv. Michele Perrone

Avv. Savino Tatoli

Avv. Giuseppe Perrone